



Firmato digitalmente da:

Atzei Mara

Firmato il 13/10/2026 12:37

Seriale Certificato: 6050557

Valido dal 13/04/2026 al 13/04/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Città di Vigevano
Settore Politiche Sociali, Culturali, Educative e Giovanili

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI IN LUOGO
NEUTRO DA ATTIVARE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER UN
MINORE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI VIGEVANO PER IL
PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2026.**

- Foglio Patti e Condizioni -

CIG BD24BDE4FC

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

L'affidamento di cui al presente Foglio Patti e Condizioni ha per oggetto lo svolgimento del servizio di organizzazione di incontri in luogo neutro, da attivare su disposizione dell'Autorità Giudiziaria tra un minore in carico a Servizio Sociale e il genitore/figura parentale, svolti in un ambiente terzo, strutturato e attrezzato alla presenza di personale educativo qualificato.

L'intervento prevede l'osservazione, il supporto e la mediazione della relazione genitore-figlio, alla presenza dell'educatore, al fine di garantire la sicurezza fisica ed emotiva del minore durante l'incontro.

Il servizio oggetto di affidamento deve essere reso a favore di minore in carico al Comune di Vigevano, in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attribuzione dei costi per prestazioni socio-sanitarie, per la quale, nel caso in cui la persona assistita sia minorenne, la residenza di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa responsabilità genitoriale.

Il servizio oggetto dell'affidamento di cui al presente Foglio Patti e Condizioni deve essere erogato presso la sede del soggetto affidatario, sita in Viale Giulio Cesare n. 285, Novara (NO), nei giorni e negli orari concordati con il Servizio Sociale del Comune di Vigevano.

Le finalità che si intendono perseguire sono individuate nella tutela del minore, garantendo il diritto di visita in condizioni di sicurezza e protezione da eventi conflittuali con il genitore o la figura parentale ed offrire, al contempo, sostegno alla genitorialità, osservando e sostenendo le competenze genitoriali, ed infine comunicare gli esiti degli incontri ai Servizi Sociali che hanno in carico il minore.

Corso Vittorio Emanuele II, 25 27029 Vigevano (PV) Partita IVA 00437580186

Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale

Email: gr-serviziosocialecomunale@comune.vigevano.pv.it

Art. 2 - Durata dell'affidamento

La durata del contratto è prevista per il periodo da settembre a dicembre 2026.

Art. 3 - Importo dell'affidamento

L'importo complessivo dell'appalto è di € 156,00 IVA esclusa, corrispondente a un costo orario pari a € 39,00 oltre IVA a incontro, per complessivi n. 4 incontri.

Nell'importo previsto sono ricompresi tutti gli elementi economici per la realizzazione degli interventi e con esso vengono ad essere soddisfatti tutti gli oneri delle attività oggetto dell'appalto.

Per il calcolo dei costi della manodopera è stato applicato il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali attualmente in vigore.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii. recante "Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione" e al fine dei relativi adempimenti, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello della ditta affidataria o con altri soggetti presenti presso i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli.

Art. 4 – Modalità di svolgimento e prestazioni richieste

Gli incontri di spazio neutro si svolgono di norma presso i locali indicati all'art. 1 del presente Foglio Patti e Condizioni.

Nel caso siano necessari incontri in ambiente esterno, in coerenza con il Progetto educativo individualizzato e in accordo con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Vigevano (o con l'Assistente sociale referente), gli incontri possono svolgersi anche in luoghi esterni concordati quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: giardino pubblico, parchi, ludoteche e spazi comunali.

Tale modalità è finalizzata all'osservazione delle competenze genitoriali e delle dinamiche relazionali in contesti di vita quotidiana.

Gli incontri in ambiente esterno dovranno comunque essere preventivamente concordati e autorizzati con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Vigevano (o con l'Assistente sociale referente) indicando data, luogo ed eventuale costo aggiuntivo.

Durante tali incontri l'affidatario dovrà garantire la presenza di un educatore qualificato con funzioni di osservazione, supporto alla relazione e tutela del minore.

Al termine degli incontri previsti, l'affidatario dovrà elaborare ed inviare al Servizio sociale professionale del Comune di Vigevano apposito verbale/relazione degli incontri.

Art. 5 – Oneri a carico dell'affidatario

L'affidatario dovrà garantire il reclutamento del personale educativo con titolo ed esperienza specifica in tutela minori e formazione su spazio neutro/incontri protetti, garantendo la continuità del servizio, in caso di assenza di operatori, con la loro sostituzione.

Dovrà partecipare a incontri e riunioni ogni qualvolta i servizi sociali segnalino la necessità di approfondire la situazione del minore.

Dovrà fornire un locale dedicato "neutro" arredato che dovrà rispettare le norme in materia di sicurezza.

L'affidatario dovrà adottare tutte le cure, cautele ed accorgimenti atti ad assicurare la salvaguardia delle persone ed il rispetto della dignità personale, facendo sì che i propri operatori impiegati nel servizio improntino il proprio comportamento ai principi della correttezza ed operino in linea con i principi della tutela fisica e psichica delle persone e nel rispetto dei diritti individuali, senza ricorrere assolutamente a pratiche lesive della libertà e della dignità personale degli individui inseriti, i cui diritti fondamentali devono essere garantiti. Il soggetto affidatario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale e amministrativa circa l'adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi del personale eventualmente utilizzato.

Il servizio s'intende espletato a tutto rischio e pericolo del gestore del servizio a mezzo di personale ed organizzazione propri. Pertanto, il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare polizza di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile Terzi e/o Prestatori d'opera (personale addetto) (RCT/O) per danni a terzi nell'espletamento del servizio con validità pari all'intera durata del contratto d'appalto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT/O non esonerano il soggetto aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

L'Amministrazione Comunale interessata sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal soggetto affidatario. Le polizze richieste dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Comunale su richiesta della medesima.

Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico dell'affidatario. In generale, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con mezzi che ritiene più idonei e adeguati, il soggetto affidatario dovrà, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle leggi, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per garantire la buona qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati. Esso è perciò tenuto a osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 6 - Impegni del Comune di Vigevano

Il Comune di Vigevano si impegna a:

Corso Vittorio Emanuele II, 25 27029 Vigevano (PV) Partita IVA 00437580186

Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale

Email: gr-serviziosocialecomunale@comune.vigevano.pv.it

1. comunicare tutti i dati necessari per la corretta emissione delle fatture elettroniche, ivi compresi CIG – atto di impegno di spesa e riferimenti dell'Ente;
2. monitorare l'andamento del budget di spesa impegnato.

Art. 7 – Referenti e contatti dell'affidatario

L'affidatario dovrà individuare e comunicare il nominativo di un proprio referente per le attività che fanno capo al presente servizio, indicando telefono ed email.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei referenti e dei recapiti indicati.

Art. 8 – Personale

Per lo svolgimento del servizio in oggetto, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la figura professionale di educatore professionale in possesso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione e della Formazione o titoli equipollenti, nonché di Laurea triennale in educazione professionale (abilitante alla professionale sanitaria di educatore professionale).

Il personale messo a disposizione dovrà sapersi esprimere in lingua italiana e dovrà provvedere all'adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti atti ad assicurare la salvaguardia dei minori coinvolti, nonché il rispetto della dignità personale e improntare il proprio comportamento ai principi della correttezza; dovrà operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica delle persone e nel rispetto dei diritti individuali. Non dovrà assolutamente ricorrere a pratiche lesive delle libertà e della dignità personale degli utenti, i cui diritti fondamentali devono essere garantiti.

L'aggiudicatario dovrà cercare di impiegare per il servizio in questione e per tutto il periodo dell'incarico il medesimo personale; nel caso di sostituzioni, la ditta si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui sopra.

Art. 9 - Trattamento del personale

La ditta aggiudicataria assicurerà nei confronti del personale individuato la piena applicazione delle condizioni normative e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore.

La ditta è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali. La stessa è tenuta al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro.

Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Vigevano e di indennizzo da parte della medesima.

Il Comune di Vigevano si riserva la facoltà di operare tutti i controlli che riterrà opportuni per la verifica del rispetto degli obblighi suddetti.

Il soggetto aggiudicatario prende atto e accetta quanto segue:

Corso Vittorio Emanuele II, 25 27029 Vigevano (PV) Partita IVA 00437580186

Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale

Email: gr-serviziosocialecomunale@comune.vigevano.pv.it

- ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Vigevano, reperibile sul sito Internet istituzionale del Comune, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del soggetto affidatario. La violazione dei predetti obblighi può configurare causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo "Risoluzione";
- ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Art. 10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e ss. mm. ed ii. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune di Vigevano entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. n. 136/2010 e ss. mm. ed ii. L'aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 - Finanziamento e modalità di pagamento

Il servizio è finanziato direttamente da risorse comunali.

Il pagamento di quanto dovuto avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura e comunque previa verifica di conformità/regolare esecuzione e della regolarità contributiva del soggetto affidatario.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata a: Comune di Vigevano – Corso Vittorio Emanuele II, 25 – Vigevano – P. IVA 00437580186 C.F. 85001870188, pec: protocollovigevano@pec.it e dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

1. codice di fatturazione elettronica
2. denominazione del fornitore
3. codice CIG
4. oggetto della fattura
5. conto corrente dedicato
6. numero di determina di impegno
7. data di scadenza della fattura.

La fattura dovrà essere corredata da:

1. relazione/rendicontazione a cadenza semestrale relativa alle attività svolte;
2. timesheet a cadenza semestrale delle singole risorse impiegate nel servizio

Art. 12 - Controlli e penali

Il Comune di Vigevano si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di verifiche e controlli.

Ogni qualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio o nell'inadempimento degli oneri posti a carico del soggetto affidatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Amministrazione, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, invierà al soggetto affidatario formale contestazione, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse al soggetto affidatario alle quali lo stesso non si uniformi entro il termine stabilito, il Comune di Vigevano procederà all'applicazione della penale, secondo quanto stabilito dall'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023 a suo insindacabile giudizio, determinata in misura minima di € 100,00 e in misura massima di € 500,00.

Art. 13 - Modifiche del contratto

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia trovano applicazione le disposizioni dell'art. 120 del Codice dei Contratti. Ai sensi del comma 9 dell'art.120 del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre al gestore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, in tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 14 – Recesso

Corso Vittorio Emanuele II, 25 27029 Vigevano (PV) Partita IVA 00437580186

Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale

Email:gr-serviziosocialecomunale@comune.vigevano.pv.it

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 15 - Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dall'Amministrazione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) frode nella esecuzione dell'appalto;
- b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio Patti e Condizioni;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- e) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, nel corso del periodo di validità del contratto;
- f) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- g) cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- h) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- i) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- j) subappalto non autorizzato;
- k) nel caso in cui vengano applicate penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;
- l) nel caso del venir meno dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 80 del D. Lgs. n. 36/2023;
- m) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- n) gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) per mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2011 n. 165 e ss. mm. ed ii.;
- p) per violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62,

- q) per mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- r) per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Comune di Vigevano, ai sensi dell'art. 1456 c.c., risolverà di diritto il contratto d'appalto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- A) alla seconda contestazione specifica di una medesima violazione fra quelle previste ai precedenti commi del presente articolo, formalmente contestata e conclusasi con l'applicazione della penale;
- B) alla terza contestazione di una qualunque delle violazioni formalmente contestata e conclusasi con l'applicazione della penale;
- C) nel caso del venir meno dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- D) in caso di violazione degli adempimenti in materia di tracciabilità;
- E) in caso di gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- F) per mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2011 n. 165 e ss. mm. ed ii.;
- G) per violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62.

In tali casi l'Amministrazione comunale risolverà di diritto il contratto comunicando al Soggetto Affidatario a mezzo Posta Elettronica Certificata la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

Art. 16 - Controversie.

Foro competente Le controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme del presente foglio patti e condizioni qualora non possano essere composte in via amichevole, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Tribunale di Pavia). Fino alla soluzione della controversia l'Affidatario non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato.

Art. 17 - Responsabile del progetto

Il responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 è il Dirigente del Settore Politiche Sociali Culturali Educative e Giovanili del Comune di Vigevano Dott.ssa Paola Garofalo

Art. 18 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti potranno avvenire, con pieno effetto di legge, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

per il Comune di Vigevano: protocollovigevano@pec.it

per il soggetto affidatario: laterrapromessa2@legalmail.it

Art. 19 - Riservatezza

Il soggetto affidatario si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento, ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire.

Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, progetto, etc. di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Le Parti si obbligano a:

a) considerare e trattare le Informazioni Riservate scambiate tra le Parti come strettamente private e ad attuare tutte le cautele e le misure di sicurezza (ivi incluse le misure di sicurezza previste dalla normativa sui dati personali) necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di garantire la tutela delle Informazioni Riservate, anche prevenendo accessi non autorizzati alle Informazioni Riservate, la sottrazione e la manipolazione delle stesse;

b) far sì che le persone che possono avere accesso alle Informazioni Riservate siano state debitamente informate circa la sussistenza degli obblighi di riservatezza derivanti dal presente Accordo e, ove non siano dipendenti, amministratori, soci e/o consulenti delle Parti, sottoscrivano un accordo di riservatezza con condizioni non meno stringenti degli obblighi di cui al presente accordo;

c) non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi se non con espressa autorizzazione delle Parti;

d) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per gli scopi connessi al presente affidamento;

e) non usare comunque le Informazioni Riservate in modo che rechino danno o anche solo pregiudizio ad una delle Parti.

I predetti obblighi di riservatezza rimarranno in vigore per tutta la durata del presente affidamento e nei 12 mesi successivi alla cessazione dello stesso.

Art. 20 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

Corso Vittorio Emanuele II, 25 27029 Vigevano (PV) Partita IVA 00437580186

Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale

Email: gr-serviziosocialecomunale@comune.vigevano.pv.it

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., relativo alla tutela dei dati personali si informa che i dati personali di cui siamo in possesso sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, e che, pertanto, verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali che verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l'espletamento degli obblighi di legge e per finalità amministrative, commerciali e gestionali; il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei che con l'ausilio di mezzi informatici.

L'Affidatario si impegna al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Vigevano in adeguamento a tale normativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni al Comune stesso.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, e in ragione dell'oggetto dell'affidamento, l'operatore economico sarà nominato, con successivo atto, "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del RGPD 2016/679, con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni e verrà autorizzato allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all'esecuzione del contratto stesso.

I dati personali di cui l'Affidatario o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi, nè potranno essere utilizzati dall'operatore economico medesimo o da chiunque collabori con esso per finalità diverse da quelle contemplate dal presente Foglio Patti e Condizioni.

L'Affidatario, in particolare, si obbliga a:

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" e organizzarli nei loro compiti;
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'informativa;
- osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme alla normativa vigente comporta l'esclusiva e piena responsabilità della ditta, rimanendo l'Amministrazione esclusa da ogni responsabilità al riguardo. L'Affidatario si impegna a rendere noto entro 15 (quindici) giorni

dalla stipulazione del contratto gli incaricati al trattamento dei dati inerenti all'esecuzione del contratto.

IL RUP

Dott.ssa GAROFALO Paola

Firma Digitale dell'Operatore Economico
per Accettazione



Firmato digitalmente
da: Paola Garofalo
Data: 13/10/2026
15:59:09